



# Tribunale di Bari

*Dirigenza Amministrativa*

*Piazza Enrico De Nicola, 1 – 70123 Bari*

Tel. 0805298378-5749676 – Fax. 0805741359 – e-mail [tribunale.bari@giustizia.it](mailto:tribunale.bari@giustizia.it)

Prot. n. 400

Bari, 5 OTT. 2018

Alla R.S.U.

e, p.c. Al **Sig. Presidente del Tribunale**  
**S E D E**

Oggetto: cd. "servizio navetta" per accompagnamento personale a Modugno – richiesta di sospensione delle disposizioni di cui alla nota dirigenziale prot n. 5678 del 1° ottobre 2018.

Con riferimento alla richiesta formulata da codesta RSU con nota del 3.10.2018, riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si trasmette nota a firma dello scrivente prot. n. 5450 del 20.9.2018, nonché il riscontro fornito dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio I – del Ministero della Giustizia con missiva prot. n. 197537. U del 26.9.2018, acclarata al protocollo di questo ufficio il 27.9. 2018 al numero 5585, a cui integralmente si rimanda.

Per quanto attiene la richiesta di sospensione, con efficacia immediata, delle disposizioni di cui alla nota prot. n. 5678 del 1° ottobre 2018, si fa presente che la richiesta risulta inammissibile avendo la competente Direzione Generale del Ministero riportato, nella nota sopra richiamata, l'autorevole parere espresso dall'Ufficio Legislativo secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'articolo dell'art. 8 del D. Lgs. 7 settembre 2012, numero 155, "gli uffici che saranno allocati a Modugno, non sono da considerarsi sezione distaccata ma uffici di pertinenza diretta del Tribunale di Bari".

In forza di quanto sopra comunicato, il perpetuarsi delle attuali modalità di registrazione delle presenze, mai autorizzate dallo scrivente, ma di fatto finora tollerate in considerazione della gravità della situazione emergenziale scaturente dalle arcinote condizioni di criticità statica dell'edificio di via Nazariantz, e del connesso disagio subito dal personale amministrativo, peraltro alla data del 3 settembre u.s., ancora impegnato nelle operazioni di trasloco, per effetto dell'avvenuto trasferimento a Modugno, si pone innanzitutto in contrasto con l'articolo 2094 c.c.e quindi del sinallagma posto a base del rapporto di lavoro subordinato, tra prestazione dell'attività lavorativa e corrispondente retribuzione.

Ciononostante, per venire incontro alle esigenze del personale, si ribadisce quanto già fatto presente nella citata missiva del 1° ottobre 2018, alla stregua della quale lo scrivente si adopererà in ogni modo per verificare la fattibilità tesa ad acquisire ulteriori disponibilità da parte del Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata dell'Amministrazione Penitenziaria, non appena i lavoratori interessati esplicheranno le singole esigenze; così come, parallelamente, l'Ufficio solleciterà – assumendo lo scrivente, ove necessario, in prima persona le opportune iniziative – gli organi competenti a farsi carico di istituire/incrementare la mobilità urbana all'interno del Comune di Modugno, tematica, peraltro, personalmente affrontata nell'ambito della Conferenza Permanente dello scorso 30 Luglio.

Il Dirigente Amministrativo  
Carlo Lucio de' Russo



# Tribunale di Bari

*Dirigenza Amministrativa*

*Piazza Enrico De Nicola, 1 – 70123 Bari*

Tel. 0805298378-5749676 – Fax. 0805741359 – e-mail [tribunale.bari@giustizia.it](mailto:tribunale.bari@giustizia.it)

Prot. n. 5450

Bari, 20 SET. 2018

**Al Ministero della Giustizia**

**Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi**

**Sig. Direttore Generale del Personale  
e della Formazione  
Via Arenula, 70,  
ROMA**

**e, p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale  
SEDE**

Oggetto: cd. "servizio navetta" per accompagnamento personale a Modugno; orario di lavoro – quesito

Come noto a far data dal 3 settembre u.s., giusta nota prot. n. 5019 del 31.8.2018, inviata per conoscenza anche alla S.V., sulla scorta della disponibilità manifestata dal Provveditorato Regionale per la Puglia Basilicata del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel corso dell'incontro avvenuto alla Sua presenza scorso 28 agosto, l'accompagnamento del personale presso l'ufficio di Modugno viene assicurato da un mezzo messo a disposizione da parte della suddetta amministrazione, che parte alla volta di Modugno intorno alle ore 8,00 con corse di rientro previste da quel luogo alle ore 13,45 e martedì e giovedì anche alle ore 16,45.

A riguardo si verifica la circostanza che i numerosi dipendenti che si avvalgono di tale servizio – la cui adesione sembra destinata a crescere, sia per le recenti immissioni degli assistenti giudiziari destinati a questo Tribunale, assegnati in via provvisoria a Modugno, sia per l'ulteriore incremento di unità lavorative, conseguente agli interpellati e delle altre iniziative annunciate anche da codesta Direzione Generale – effettuano la registrazione dell'ingresso e dell'uscita dall'ufficio presso questa sede di P.zza E. De Nicola, la cui piazza antistante è stata indicata quale luogo di raccolta del personale.

La suesposta circostanza, unitamente a quanto precisato dalla S.V. nella missiva prot. n. 176815.U del 23 agosto u.s., secondo cui gli uffici allocati a Modugno sono da considerarsi "pertinenza diretta del tribunale di Bari", induce lo scrivente a chiedere che sia chiarito se il lasso temporale intercorrente tra la registrazione dell'orario di ingresso e di uscita e l'effettivo inizio della prestazione lavorativa, in esso compreso sia l'attesa finalizzata alla partenza della navetta, sia il tempo di percorrenza per raggiungere Modugno, possa essere imputato a orario di lavoro ovvero ai dipendenti debba essere impartito l'ordine che la registrazione dell'orario di ingresso e di uscita debba essere effettuata presso gli uffici di Modugno, regolarmente dotati di orologio marcatempo.

Alternativamente si chiede se quest'ufficio, anche in considerazione del fatto che in forza di disposizioni vigenti l'orario di servizio prevede una fascia di flessibilità a partire dalle ore 7,30, debba assumere altre iniziative come quella di conciliare l'orario di lavoro dei dipendenti che intendono avvalersi del servizio con l'ora di partenza delle corse, cosicché i "cd. tempi di tolleranza" possano essere limitati esclusivamente ai lassi temporali necessari al mezzo per raggiungere Modugno.

Con ossequi.

Il Dirigente Amministrativo  
Carlo Lucio dello Russo





# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

*Ufficio Primo - Affari Generali*

Pos. 116/1/1

**Al Tribunale di**

**Bari**

**OGGETTO:** Personale in servizio al Tribunale di Bari-Sede di Modugno. Richiesta di riconoscimento del tempo di viaggio quale tempo di lavoro.

Con nota prot. 5450 del 20 settembre 2018, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari ha chiesto se sia possibile imputare ad orario di lavoro il tempo di viaggio necessario ai dipendenti di detto Tribunale, per raggiungere la sede di Modugno cui sono stati assegnati in seguito alle ben note vicende.

Tale richiesta è motivata dalla circostanza che il personale che si avvale del servizio navetta messo a disposizione dall'Amministrazione, continua a registrare le proprie presenze presso la sede del Tribunale di Bari, ubicata in Piazza E. De Nicola, con la conseguenza che vengono imputati a servizio attivo, sia i tempi di percorrenza sia quelli di attesa della navetta.

L'Ufficio legislativo, nel parere relativo all'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha affermato che alla scadenza del termine indicato nella predetta norma, gli uffici che saranno allocati a Modugno, non sono da considerarsi sezione distaccata ma uffici di pertinenza diretta del Tribunale di Bari.


In base a tale ricostruzione, i dipendenti assegnati a Modugno dovrebbero registrare la loro presenza in loco, non ravvisando alcuna ragione per considerare quale tempo lavorativo quello speso in attesa della navetta, né quello necessario a percorrere il tragitto da e per Bari.

Del resto l'assegnazione di tale personale non può essere considerato alla stregua di una trasferta in quanto, nonostante sia mutato il luogo, ove è svolta l'ordinaria prestazione di lavoro, non risulta mutata la sede di servizio (Tribunale di Bari).

Tutto ciò detto, si rimanda alla Dirigenza del Tribunale di Bari, cui compete la gestione esclusiva del personale, la valutazione circa le più opportune iniziative organizzative atte a

garantire il corretto funzionamento degli Uffici, eventualmente prendendo direttamente i dovuti accordi con il Provveditorato regionale per la Puglia Basilicata del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in ordine agli orari di partenza della navetta.

Il Direttore Generale  
Barbara Fabbrini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Barbara Fabbrini', written over the typed name.